

REGOLE DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

**Aggiornata nella seduta del Consiglio di Amministrazione di
Capogruppo del 15/06/2026**

Versione 16.0

Approvata in prima istanza in data 6/03/2008

INDICE

PREMESSA, FONTI NORMATIVE, OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
1. CATEGORIE DI CLIENTELA	5
1.1 Clientela professionale	5
1.1.1 Clienti professionali di diritto	5
1.1.2 Clienti professionali su richiesta	6
1.1.3 Clienti professionali pubblici (ex art. 6 comma 2-sexies del TUF)	6
1.1.4 Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento	6
1.2 Controparti Qualificate	7
1.3 Clienti al dettaglio	7
2 LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI	8
2.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio	8
2.2 Tutele applicabili ai clienti professionali	8
2.3 Tutele applicabili ai clienti classificati come Controparte Qualificata	8
3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	8
4 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA	8
4.1 <i>Upgrading</i> da cliente al dettaglio a cliente professionale non di diritto (su richiesta)	9
4.1.1 <i>Procedura per la modifica della categoria di classificazione</i>	9
4.2 <i>Upgrading</i> da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata	10
4.3 <i>Downgrading</i> da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio e <i>Downgrading</i> da cliente professionale a cliente al dettaglio	11
4.3.1 <i>Variazione della classificazione su iniziativa della Banca</i>	11
5 SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI	11
5.1 Classificazione statica e dinamica	11
5.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti	12
6 OBBLIGHI INFORMATIVI ALLA CLIENTELA	12
7 AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE REGOLE AZIENDALI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	13

PREMESSA, FONTI NORMATIVE, OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento stabilisce le regole del Gruppo La Cassa di Ravenna S.p.A. in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale le Banche prestano attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID II.

Il quadro normativo esterno di riferimento è il seguente:

- Testo Unico della Finanza ("TUF") - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni);
- Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565, della Commissione Europea del 25 aprile 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva (anche il "**Regolamento delegato**");
- Direttiva (UE) 2021/338 ("*Quick fix*").

Sotto il profilo della classificazione della clientela trovano particolare rilievo il Regolamento Intermediari della Consob (Allegato n. 3 "Clienti professionali privati") ed il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che, nel confermare la ripartizione della clientela già definita in precedenza nell'alveo del quadro normativo MiFID I, hanno inteso estendere alcune tutele previste per la clientela al dettaglio anche alla clientela professionale e alle controparti qualificate, calibrando così meglio i requisiti applicabili alle diverse tipologie di clienti.

Scopo primario della normativa MiFID è intensificare la competizione tra i diversi produttori/distributori di servizi e strumenti finanziari, migliorare la trasparenza del mercato, così come rafforzare la protezione nei confronti del cliente (innalzare ulteriormente cioè i presidi di "**Client Investor Protection**"). In coerenza con tali obiettivi l'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, prescrive infatti che gli intermediari «devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati».

In questo senso è previsto che le misure destinate a proteggere gli investitori siano adeguate alla specificità di ciascuna tipologia di investitore espressamente indicata dalla normativa.

In particolare, la normativa MiFID richiede di classificare la clientela in tre distinte categorie: "Clientela professionale", "Controparte Qualificata", "Clientela al dettaglio" sulla base di presunzioni della normativa o di apposite valutazioni della Banca in materia di:

- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- obiettivi di investimento della clientela, inclusa la propria tolleranza al rischio.

La classificazione assegnata comporta, tra i vari aspetti, una diversa tutela per quanto attiene le informazioni fornite al cliente, nonché una diversa modalità di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente. Nel documento è pertanto riportato il livello di protezione che viene assicurato alla clientela in funzione della classificazione operata e, conseguentemente, le regole di condotta cui la Banca si

ottiene in base al principio della “graduazione del livello di protezione” in funzione della classificazione attribuita.

Ne consegue che la “Clientela al dettaglio” beneficia del livello di protezione e informativa massima; la “Clientela professionale”, beneficia solo parzialmente; alle controparti classificate come “Controparte Qualificata” viene riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informativa in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento e mercati finanziari.

E’ previsto che tutti i clienti siano informati, su un supporto duraturo, in relazione alla loro classificazione (status) in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla “protezione” che ne deriverebbero.

Obiettivo del presente documento è quindi quello di definire la politica di classificazione della clientela adottata dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (di seguito anche il “Gruppo” o, per semplicità, la “Banca”) con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

A tal scopo vengono di seguito riportate le categorie di clienti previste dalla normativa, nonché i criteri adottati dalla Banca per l’inquadramento iniziale della clientela all’interno delle stesse. Tali criteri si fondano, sostanzialmente, sull’analisi del possesso da parte dei clienti di determinati requisiti di natura oggettiva, espressamente indicati dalla normativa, il cui esito positivo comporterà l’assegnazione di diritto nelle corrispondenti categorie individuate.

Le presenti regole, prevedono:

- i criteri per la classificazione statica della clientela attuale e potenziale, ovvero l’indicazione delle scelte operate dal Gruppo per l’inquadramento iniziale al fine di modulare, a seconda della tipologia di appartenenza, il livello di protezione più appropriato (rispettivamente massimo, intermedio o minimo) e le regole di condotta nei confronti dei clienti;
- i criteri adottati per la classificazione dinamica della clientela attuale e potenziale, ovvero l’indicazione dei criteri adottati dalla Banca per consentire le possibili variazioni rispetto alla classificazione inizialmente attribuita.

Le Regole definiscono le funzioni e le responsabilità attribuite alle unità organizzative aziendali per la gestione efficiente della classificazione della clientela iniziale e successiva.

1. CATEGORIE DI CLIENTELA

In base alla disciplina rilevante per “cliente” si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

La normativa MiFID stabilisce che le imprese di investimento devono procedere alla classificazione dei propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio (individuati in via “residuale”). L’inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*). In sede di apertura di un rapporto con un cliente, la Banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli pertanto una determinata categoria di appartenenza.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche delle tre categorie.

1.1 Clientela professionale

Sono intesi quali Clienti professionali i Clienti che possiedono le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

La clientela professionale viene distinta in:

1.1.1 Clienti professionali di diritto

Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco:

- (1) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio.
- (2) imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - fatturato netto di almeno 40.000.000 Euro;
 - fondi propri di almeno 2.000.000 Euro;
 - totale di bilancio di almeno 20.000.000 Euro;
- (3) investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

1.1.2 Clienti professionali su richiesta

È previsto che soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume (cfr. successivo paragrafo 4.1).

1.1.3 Clienti professionali pubblici (ex art. 6 comma 2-sexies del TUF)

In base all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236 ("Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 TUF"), sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- a) il Governo della Repubblica;
- b) la Banca d'Italia.

La Banca informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. La Banca inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I clienti professionali pubblici possono richiedere alla Banca un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare un livello più elevato di protezione.

Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

1.1.4 Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento

Possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti richiedenti, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

¹ I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

I clienti professionali pubblici su richiesta possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i clienti devono comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- b) alla comunicazione di cui sopra è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- c) la Banca avverte i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, la Banca adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati.

La Banca rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che la stessa ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

I soggetti che possono richiedere di essere trattati come clienti professionali, informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, la Banca adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

1.2 Controparti Qualificate

Sono considerate controparti qualificate i clienti a cui sono prestati dalla Banca i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e di seguito elencati:

- 1) le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori², i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle del numero 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In aggiunta, è possibile riconoscere come controparte qualificata un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente alla normativa MiFID³.

1.3 Clienti al dettaglio

Tale categoria include i soggetti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate. Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate. All'interno di questa categoria non sono previste ulteriori distinzioni, mentre il livello di protezione deve intendersi massimo, sia in termini di criteri adottati per la valutazione di adeguatezza (conoscenza/esperienza, obiettivi di investimento e situazione finanziaria) che di correttezza e trasparenza per le regole di condotta adottate nella prestazione dei servizi di investimento.

² Per "gestore" si intende: la SGR, la SICAV e la SICAF che gestisce direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *q-bis* del TUF).

³ Cfr. articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

2 LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

2.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni migliori (c.d. "best execution").

Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori specifiche informazioni circa:

- a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- c) obiettivi di investimento della clientela, inclusa la propria tolleranza al rischio.

Le informazioni di cui alla sola lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente, mentre l'insieme delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) serve per valutare l'**adeguatezza** delle operazioni raccomandate o effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti o effettuate dalla Banca nell'alveo del servizio di gestione di portafogli.

2.2 Tutele applicabili ai clienti professionali

In virtù della classificazione del cliente come professionale, la Banca, ai fini della valutazione di appropriatezza, può presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

Inoltre, la Banca, quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini della valutazione di adeguatezza delle segnalazioni fornite dalla Banca o delle operazioni effettuate nell'alveo della specifica linea di gestione le cui caratteristiche sono formalizzate nel "Mandato di Gestione" sottoscritto dal Cliente. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può inoltre presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

2.3 Tutele applicabili ai clienti classificati come Controparte Qualificata

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e si prevede un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di: i) informazioni precontrattuali; ii) rendicontazione.

In particolare la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi di "best execution" e le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento.

Inoltre, a seguito Direttiva 2021/338 ("Quick Fix"), gli obblighi informativi ex ante e ex post in materia di "costi e oneri" non si applicano nei confronti delle Controparti Qualificate, fermo restando il diritto del Cliente di richiederne l'applicazione (opt-in).

3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ad ogni cliente la Banca provvede ad attribuire la classificazione, dandone informazione allo stesso, per iscritto, della categoria di appartenenza e del diritto a richiedere una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della propria tutela.

La classificazione, nel caso di nuovo cliente, come Controparte Qualificata o Cliente professionale di diritto dovrà essere opportunamente validata dall'Area Finanza di Gruppo, ad esclusione della clientela che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.1).

4 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA

La Banca riconosce il diritto dei clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da cliente professionale a cliente al dettaglio), sia verso minori forme di tutela (ad esempio da cliente al dettaglio a cliente professionale).

L'eventuale variazione è comunicata al cliente su supporto duraturo unitamente alle informazioni sulle variazioni dei livelli di tutela associati.

Di seguito sono formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente sia su iniziativa della Banca stessa.

La normativa MiFID consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (*downgrading*), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (*upgrading*).

In sintesi la Banca consente le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione statica	Classificazione Dinamica	Passaggio di categoria
Da cliente al dettaglio	A cliente professionale	<i>Upgrading</i>
Da cliente professionale (di diritto)	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

La Banca nel pieno rispetto della normativa MiFID, non consente il passaggio da Cliente al dettaglio a Controparte Qualificata o da Cliente professionale non "di diritto" a Controparte qualificata.

4.1 *Upgrading* da cliente al dettaglio a cliente professionale non di diritto (su richiesta)

La Banca può classificare come **Clients professionali** i clienti al dettaglio su loro **espressa richiesta**, raccolta con l'avvertenza che l'eventuale accoglimento della stessa comporta la rinuncia ad alcune delle protezioni prevista dalla normativa.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- 3) il cliente dimostra di lavorare o di aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta, con riguardo al punto 3, rispetto alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o, per quanto riguarda i requisiti quantitativi (punti 1 e 2), rispetto alla persona giuridica medesima.

4.1.1 *Procedura per la modifica della categoria di classificazione*

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) la Banca avverte i clienti, attraverso comunicazione scritta, trasparente e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

- c) i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni. Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati in precedenza.

La Banca, espletata la procedura sopra riportata, si riserva comunque il diritto di accettare o meno la richiesta del cliente di ottenere la qualifica di cliente professionale (e la conseguente riduzione della protezione offerta) dandone motivata comunicazione scritta al cliente.

In caso di accettazione della richiesta del cliente di passaggio alla categoria dei clienti professionali, sarà comunque onere di quest'ultimo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare tale classificazione.

Il processo di valutazione dei requisiti è in capo all'Area Finanza di Gruppo ed è oggetto di verifiche in capo alle funzioni di Controllo deputate.

4.2 Upgrading da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata

Tale upgrading è automatico per i clienti a cui sono prestati dalla Banca i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e di seguito elencati:

- 1) le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori⁴, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle del numero 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Nei casi non espressamente previsti nell'elenco dei servizi precedente (ad esempio, prestazione del servizio di consulenza su investimenti), prima di poter trattare i clienti professionali del successivo "Elenco 1" come controparti qualificate, è necessaria specifica richiesta dei clienti medesimi.

Elenco 1

- soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio.

⁴ Per "gestore" si intende: la SGR, la SICAV e la SICAF che gestisce direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF (*cfr.* articolo 1, comma 1, lettera *q-bis* del TUF).

- imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - fatturato netto di almeno 40.000.000 Euro;
 - fondi propri di almeno 2.000.000 Euro;
 - totale di bilancio di almeno 20.000.000 Euro;

Inoltre la Banca deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente.

La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca in funzione dei criteri illustrati al successivo paragrafo.

4.3 Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio e Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio

I clienti classificati come controparti qualificate hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei clienti professionali ovvero in quella dei clienti al dettaglio (v. sopra, paragrafo 1.3).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca.

Il motivo per cui nei rapporti con controparti qualificate non si applicano una serie di regole di condotta è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da fare comprendere loro i rischi inerenti a qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che tali controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singolo servizio o operazione transitante su apposito rapporto, di essere trattata come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio.

La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello maggiore di protezione, possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della Banca. La Banca, pur riservandosi la facoltà di rifiutare la richiesta di una diversa classificazione, è orientata ad accettare tutte le istanze che attribuiscono ai clienti maggior livello di tutela, valutando caso per caso e previo accordo scritto tra le parti.

4.3.1 Variazione della classificazione su iniziativa della Banca

La Banca può variare la classificazione della clientela verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei clienti dandone comunicazione scritta agli stessi.

5 SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI

5.1 Classificazione statica e dinamica

In sede di classificazione statica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela l'Area Finanza di Gruppo in collaborazione con le filiali, i Capi Zona, l'Area Risorse e Sistemi di Gruppo, mediante ausilio dell'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo.

Nel caso di nuovo cliente, è competente ad effettuare la classificazione, limitatamente alla categoria "Cliente al dettaglio", l'addetto di Filiale con supervisione del Responsabile di filiale.

La classificazione, nel caso di nuovo cliente, come Controparte qualificata o Cliente professionale di diritto dovrà essere opportunamente validata dall'Area Finanza di Gruppo, dopo averne valutato i requisiti previsti dalla normativa.

In sede di classificazione dinamica, sono competenti per la raccolta dell'istanza di modifica classificazione e la gestione del procedimento previsto al par. 4.1.1 ai Responsabili/Addetti di filiale, mentre la valutazione e l'esito della riclassificazione dinamica della clientela compete all'Area Finanza di Gruppo.

5.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti

La Banca è in grado di giustificare in qualsiasi momento che le informazioni fornite, i consigli/raccomandazioni dati o strumenti finanziari e i servizi proposti sono aderenti alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere le perdite e più in generale ai bisogni e agli obiettivi di investimento della clientela scaturenti dal Questionario di profilatura MiFID II.

Il sistema informatico utilizzato dalle Banche del Gruppo "traccia" ed "archivia" ogni operazione, più in generale, ogni relazione intrattenuta con il cliente.

La classificazione della Clientela, nel caso di clienti professionali e controparti qualificate, è periodicamente sottoposta ad una analisi del mantenimento dei requisiti da parte dell'Area Finanza di Gruppo.

La documentazione è archiviata in procedura di archiviazione ottica (DN), come previsto nella Circolare di processo di riferimento.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI ALLA CLIENTELA

In virtù dei livelli di protezione riconosciuti alla Clientela dettagliatamente illustrati al paragrafo 2, il Gruppo adempie, ai sensi del Regolamento Delegato UE 2017/565, ai seguenti obblighi informativi:

1. Clientela al dettaglio:

- informazioni ai clienti e potenziali clienti sulla Banca e i servizi che offre (art. 47);
- informazioni su natura e rischi degli strumenti finanziari (art. 48);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (art. 49);
- informazioni sui costi e gli oneri connessi (art.50);
- informazioni sulla valutazione e integrazione dei fattori e rischi di sostenibilità degli investimenti (art.54);
- informazioni sulla politica di ricezione-trasmissione ordini e sulla strategia di esecuzione (art.65 e 66).

2. **Clientela professionale:** Il Gruppo rispetta gli stessi obblighi informativi della Clientela al dettaglio con le seguenti eccezioni:

- minor dettaglio nell'obbligo di informativa al cliente su natura e rischi degli strumenti finanziari;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (art. 49);
- le informazioni su costi ed oneri sono dovute soltanto per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio.

Verso i clienti classificati come **Controparte Qualificata**, il Gruppo non è tenuta ad osservare la tutela informativa sopra indicata, in particolare potendo concordare un'applicazione limitata degli obblighi informativi su costi ed oneri.

Ai sensi della Direttiva (UE) 2021/338 ("Quick fix"), gli obblighi di informazione della clientela nella prestazione dei servizi di investimento, sono rese: (i) ai clienti professionali e alle controparti qualificate

unicamente in formato elettronico; (ii) ai clienti al dettaglio in formato elettronico, salvo che non ne sia chiesto l'invio cartaceo.

7 AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE REGOLE AZIENDALI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

L'Area Finanza di Gruppo procede, ogni qualvolta ne sussistano i presupposti e in linea con le migliori pratiche di settore, avvalendosi del contributo delle funzioni aziendali deputate, all'aggiornamento delle previsioni contenute nel presente Documento.

Il documento aggiornato è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A. e, successivamente, delle altre Banche del Gruppo.